

Verbale di accordo

Il giorno 4 dicembre 2008, in Milano

UniCredit e le Aziende del Gruppo, nelle persone dei Sigg. Angelo Carletta, Gianluigi Robaldo, Fabrizio Ferretti, Andrea Ceglie, Patrizia Nelva, Antonio Beraldi, Monica Magrì, Maria Eugenia Panciera, Fabrizio Rinella, Giancarla Zemiti, Paolo Giannoccoli, Silvio Lops, Valeria Ruggiero, Massimo Giovannelli, Miriam Travaglia, Bettina Corsini, Francesco Trapanese, Anna Lisa Rizza

e l'Organizzazione Sindacale

premessi che

- la fusione per incorporazione nella Capogruppo UniCredit S.p.A. (nel prosieguo anche "UniCredit") della Capogruppo Capitalia S.p.A. (nel prosieguo anche "Capitalia") ha costituito il primo passo del più ampio progetto di integrazione tra i due Gruppi che, per la sua complessità, si è attuato attraverso fasi di realizzazione successive;

- nel corso delle varie procedure di integrazione societaria che si sono succedute, dall'attuazione di un'ampia serie di misure incidenti in particolare sulle strutture di governo e supporto (accentramenti operativi, eliminazione delle duplicazioni di strutture, ottimizzazione dei processi di lavoro, ecc.) sono derivate diminuzioni di posizioni di lavoro nelle Direzioni/strutture di governo e supporto site nelle cd piazze calde (Milano, Roma, Bologna, Palermo, Brescia/Reggio Emilia);

- dalle operazioni che hanno portato alla razionalizzazione delle preesistenti società nel nuovo Gruppo sono derivate consistenti diminuzioni di posizioni di lavoro che - secondo quanto poi indicato da parte aziendale nel Piano Triennale presentato il 3 luglio 2008 - complessivamente ammontano a 7.200 per il periodo 3.08.2007/31.12.2010 (di cui 5.900 per il triennio 1.1.2008/31.12.2010);

- nell'Accordo del 28 ottobre 2008 (che ha condotto alla riarticolazione delle banche commerciali) le Parti hanno concordato sulla necessità di proseguire il confronto al fine di ricercare soluzioni condivise relativamente a talune tematiche necessitanti di ulteriori approfondimenti (strumenti e modalità di gestione delle eccedenze delle posizioni di lavoro, livelli di interlocuzione sindacale che si stabilizzeranno dopo l'integrazione delle banche commerciali, tematica dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, implicazioni in materia di previdenza complementare derivanti dal processo di

integrazione, revisione del modello di gestione dell'attività di credito su pegno e definizione dei trattamenti relativi);

- nell'ambito degli incontri in oggetto è stata rappresentata dall'azienda la situazione della non efficiente allocazione delle risorse delle direzioni di governo e supporto connessa in particolare al venir meno sulle piazze cd "calde" delle strutture delle ex Direzioni Generali/strutture di governo e supporto delle banche commerciali;

- da parte aziendale è stata dichiarata la volontà di utilizzare le anzidette risorse eccedenti delle strutture centrali per rafforzare il profilo commerciale e di business, nonché la vicinanza al cliente, con potenziali fenomeni di mobilità territoriale a copertura di esigenze attuali o future nelle reti commerciali;

- da parte sindacale è stata prospettata la necessità di supportare adeguatamente la rete commerciale e di definire un approccio condiviso da adottare per i suddetti fenomeni di disequilibrio di organici e al fine di evitare eventuali fenomeni di mobilità del personale delle strutture di governo e supporto;

- al termine del confronto, le Parti hanno convenuto in merito all'intento di continuare a risolvere con soluzioni condivise i problemi di riequilibrio e di dimensionamento delle risorse umane secondo gli stessi principi che avevano a suo tempo condotto al Protocollo del 3 agosto 2007, richiamando quali esperienze positive i contenuti degli accordi definiti in tema nell'ambito del Progetto S3;

tutto quanto sopra premesso,
le Parti

- al termine di una articolata e complessa fase di confronto -
hanno convenuto di integrare
quanto già definito nell'ambito del Protocollo del 3 agosto 2007
(di cui si conferma la piena validità)
con le seguenti previsioni condivise:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2

Le Parti concordano in merito all'accoglimento di tutte le domande di adesione alle iniziative di incentivazione all'esodo (pensionamento diretto e accesso al Fondo di

Solidarietà) pervenute ai sensi del citato Protocollo 3 agosto 2007 e della successiva riforma del welfare (Accordo del 31 gennaio 2008).

In merito le Parti concordano altresì che tutte le domande di accesso al Fondo di Solidarietà vengano accolte – fermo quant'altro previsto nelle dianzi citate intese – alle date utili indicate dai Lavoratori/Lavoratrici (senza quindi attivare le graduatorie ipotizzate nel citato Protocollo 3 agosto 2007).

Pertanto, in relazione a quanto definito all'art. 3 del Protocollo 3 agosto 2007, ferme le condizioni in allora definite, le Parti concordano sui numeri dei seguenti contingenti di uscita per accesso al Fondo di Solidarietà:

1300 per il 2009

2400 per il 2010.

In via eccezionale, verranno altresì accettate, con uscita il 1° gennaio 2011, le 60 domande di accesso al Fondo di Solidarietà dei dipendenti il cui periodo massimo di permanenza al Fondo di Solidarietà sia – per effetto della riforma del Welfare – slittato oltre il termine del 30 giugno 2015. Le Parti concordano infine che verranno altresì accettate le domande inoltrate nei termini previsti ma perfezionate successivamente ai predetti termini.

Art. 3

In via eccezionale - allo scopo di gestire le non efficienti allocazioni delle risorse eccedenti nelle piazze calde correlate alla realizzazione del progetto di integrazione tra i due Gruppi, al fine di venire incontro alle mutate situazioni di natura professionale/personale delle risorse operanti presso le predette piazze calde, nonchè allo scopo di creare i presupposti per il rafforzamento della rete commerciale attraverso anche lo strumento delle assunzioni - le Parti concordano di riaprire la possibilità di accedere al solo pensionamento diretto, su base volontaria e incentivata (come da appendice 1), del Personale di ogni ordine e grado di tutte le aziende del nuovo Gruppo operante nelle piazze calde che alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (che intervenga dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2010) sia in possesso del primo dei requisiti di legge previsti per aver diritto all'accesso – cd “finestra” - alla pensione di anzianità o vecchiaia INPS o Ente assimilabile, in coerenza con i principi indicati dall'art. 8 del D.M. 28 aprile 2000, n. 158.

A tal fine, le domande di cessazione devono essere presentate entro il 30 gennaio 2009 e nell'aderire il Lavoratore/Lavoratrice interessato deve indicare anche la data di cessazione prescelta.

Per piazze calde si intendono le province di Milano, Roma, Bologna, Brescia, Reggio Emilia, Palermo e le altre province della Sicilia,

Per tutto quanto non disposto nel presente articolo si rimanda alle previsioni del già citato Protocollo 3 agosto 2007 (art. 2).

Art . 4

In coerenza con quanto definito all'art. 4 del Protocollo 3 agosto 2007, le Parti riconoscono nella multipolarità uno strumento idoneo ad attenuare le problematiche delle eccedenze e della mobilità territoriale attraverso l'allocazione periferica di attività di servizi di governo/supporto allo sviluppo delle banche, nonché ricercando, ove possibile, soluzioni di decentramento di attività di società strumentali, in particolare nelle province a maggiore criticità (cd piazze calde).

Rispetto alle iniziative già attivate ovvero in corso di completamento (compresa, ad es., la struttura romana di LLC - Capogruppo prevista dall'art. 13 dell'Accordo 29 febbraio 2008; prospetto in allegato) dall'inizio del processo di integrazione, le Parti concordano, in questo contesto, sulla realizzazione delle seguenti ulteriori situazioni di multipolarità (che potrà anche comportare fenomeni di mobilità infragruppo quale strumento necessario ad evitare fenomeni di mobilità territoriale):

- Roma
 - SSC – Capogruppo (n° 40)
 - BDM – Capogruppo (n° 100)
 - UCMB (n° 30)
 - Tesorerie/Modes/altro – UPA (n° 100)

- Palermo (e piazze in cui erano presenti strutture delle ex Aree Territoriali BdS)
 - GEMO – Capogruppo (n° 200)
 - o, in subordine, rafforzamento/estensione delle strutture di BDM.

Le predette strutture svolgono le seguenti principali attività:

- Customer Recovery (Ge.Mo) - Capogruppo
recupero bonario crediti scaduti e non pagati non ancora classificati a incagli e sofferenze per conto delle Banche Retail del perimetro Italia e delle società rientranti nel perimetro di Household Financing;
- Banca Diretta Multicanale – Capogruppo
sviluppo, per le Banche Retail del perimetro Italia, in una strategia di integrazione commerciale con la rete tradizionale, dei canali evoluti (quali: Banca via internet, siti pubblici, contact center, ATM, chioschi e mobile banking).
- S.S.C. Shared Service Center - Capogruppo
amministrazione del personale e Contact Center;
- UPA:
tesorerie (ordinativi di pagamento; bilanci)
modes (primo b.o. di sportello)
- UCMB:
attività amministrative di struttura centrale connesse a contabilità, monitoraggio, recupero crediti, segnalazioni di vigilanza.

In relazione a quanto sopra, nel corso dei mesi di dicembre '08 e gennaio '09, verranno effettuati colloqui individuali con i potenziali Lavoratori/Lavoratrici al fine di acquisire le disponibilità al trasferimento del rapporto di lavoro nelle aziende cui fanno capo le predette strutture.

Ad inizio febbraio 2009 verrà effettuato un apposito incontro tra le Parti nel cui ambito verranno valutate le adesioni individuali alle iniziative predette e, laddove necessario, si procederà al trasferimento su base collettiva al fine di raggiungere gli obiettivi fissati nel presente accordo.

Con lo scopo di evitare fenomeni di mobilità territoriale e al contempo consentire l'utilizzo delle risorse interessate nelle piazze calde di attuale adibizione, in una fase transitoria – sino al 31 dicembre 2010 - si potranno verificare situazioni temporanee di utilizzo – a fronte di adeguati investimenti formativi, affiancamenti e riqualificazione professionale - di talune risorse in mansioni anche non equivalenti, tenendo comunque conto delle esperienze e professionalità maturate.

Le Parti si impegnano a valutare, definire e normare in sede di Commissione Inquadramenti – successivamente alla realizzazione dei poli suddetti – le nuove professionalità realizzate per definirne i relativi inquadramenti.

Dichiarazione aziendale

Da parte aziendale viene dichiarato che i progetti in parola presentano uno specifico rilevante valore strategico nel processo di riorganizzazione del nuovo Gruppo. In tale ottica, nell'ambito delle citate strutture verranno realizzati percorsi professionali interni e integrati con quelli definiti dalle aziende commerciali al fine di facilitare successivi allocazioni e sviluppi anche presso altre aziende del Gruppo.

L'azienda, sempre allo scopo di ridurre e se possibile evitare gli impatti in termini di mobilità territoriale, si riserva di attivare sulle piazze calde ulteriori situazioni di multipolarità ovvero rafforzare quelle esistenti.

In relazione alle richieste sindacali in merito, da parte della Divisione Retail viene manifestata la disponibilità a rafforzare le proprie strutture nelle piazze di Roma e Palermo.

Art. 5

Al fine di realizzare il rafforzamento del profilo commerciale e di business di cui in premessa, le risorse risultanti eccedenti nelle direzioni di governo e supporto saranno interessate da idonei processi di riqualificazione al fine di consentire un loro proficuo inserimento nell'ambito commerciale/rete.

In merito, le Parti:

- nel ribadire l'impegno per la formazione del personale del Gruppo UniCredit, che sin dalle sue origini ha accompagnato la realizzazione di modelli innovativi di organizzazione aziendale con l'erogazione di una articolata e diversificata gamma di interventi formativi, sia di natura tecnico/professionale che comportamentale e manageriale;
- nel riconoscere la rilevanza delle risorse umane come asset fondamentale del Gruppo;
- nel confermare quanto già sottoscritto il 3 agosto 2007 nel "Protocollo di gestione del processo di integrazione del nuovo Gruppo UniCredit";
- nel riconfermare l'importanza della formazione continua come strumento prioritario per lo sviluppo professionale del personale e costitutivo fattore determinante per la realizzazione degli obiettivi di crescita dell'Azienda, in coerenza con i valori di etica e responsabilità sociale dell'impresa;
- nel considerare i piani formativi di riconversione e riqualificazione essenziali per la realizzazione del piano di integrazione/industriale;

si danno reciprocamente atto del valore dei lavori svolti dalla Commissione Tecnica Bilaterale di Gruppo sulla Formazione Finanziata ai fini dell'impostazione e realizzazione dei piani formativi connessi alla realizzazione del Piano Industriale e ne intendono potenziare l'attività, con l'obiettivo di impostare piani coerenti con le finalità della formazione continua e di ottimizzare l'utilizzo di tutte le risorse messe a disposizione dai fondi di finanziamento per supportarne l'attività durante il periodo di attuazione del Piano Industriale.

In modo particolare, le Parti si danno atto della volontà di accedere a tutte quelle risorse versate dalle aziende del Gruppo ai soggetti erogatori, quali Fondi Interprofessionali (FBA e Fondir) e Fondo di Solidarietà, in modo da:

- recuperare dai versamenti di aziende e lavoratori una parte significativa degli investimenti già effettuati in formazione;
- impostare ulteriori progetti di recupero di disponibilità esistenti;
- monitorare la disponibilità di altre fonti, quali Piani Provinciali, Regionali e Nazionali secondo quanto sottoscritto nel "Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario" del 16 giugno 2004.

Nell'ambito di quanto sin qui previsto e per la durata del Piano Triennale, la Commissione Tecnica Bilaterale di Gruppo sulla Formazione Finanziata, già positivamente avviata in UniCredit, nella nuova composizione, estenderà la propria operatività a tutto il nuovo perimetro di Gruppo con i seguenti compiti:

- monitorare, verificare e valutare l'andamento delle iniziative formative pianificate in connessione con l'attuazione del progetto di integrazione/piano triennale;

- proporre nuove iniziative formative di carattere generale o specialistico, per l'attuazione del progetto/piano.

La Commissione sarà composta, per parte sindacale, da due componenti della Delegazione di Gruppo per ciascuna O.S. firmataria del presente Protocollo e per parte aziendale da rappresentanti della Capogruppo/Divisioni nonché delle strutture di LLC.

Art. 6

Con la firma del presente verbale – una volta realizzate le nuove situazioni di multipolarità ed alla luce degli equilibri che con lo stesso si realizzeranno - il Gruppo UniCredit si impegna ad effettuare un numero di 400 assunzioni presso le piazze non calde (così come individuate all'art. 3), di massima con contratto di apprendistato.

Tali assunzioni si realizzeranno:

- le prime 70 con decorrenza gennaio 2009;
- le successive 130 a completamento delle iniziative di multipolarità di cui all'art. 4 del presente verbale;
- le restanti 200 con decorrenza gennaio 2010.

Al fine di non disperdere le esperienze e le professionalità maturate, per le future assunzioni costituirà elemento preferenziale l'aver svolto presso aziende del Gruppo per un periodo di almeno quattro mesi attività lavorativa con rapporto di lavoro a tempo determinato nel corso del 2008 (escluse le fattispecie connesse a stagionalità e a sostituzione di maternità) ovvero per almeno un anno con contratto di somministrazione, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per la selezione ed in presenza di positiva valutazione della prestazione lavorativa degli interessati.

Su espressa richiesta delle OO.SS., l'azienda darà corso a quanto previsto dal Protocollo 3 agosto 2007 riguardante la tematica della selezione di parenti di dipendenti cessati per pensionamento ovvero per accesso al Fondo di Solidarietà, fermi ovviamente i requisiti richiesti.

Art. 7

Allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui al presente verbale, in particolare per supportare efficacemente la tenuta operativa della rete, le Parti concordano di promuovere, favorire e accogliere le richieste di trasferimento e/o di mobilità infragruppo provenienti dai dipendenti verso le reti commerciali del Gruppo, a partire dalle richieste provenienti dalle piazze calde (Bologna, Brescia, Milano, Reggio Emilia, Roma, Palermo ed i comuni capoluoghi di provincia della Sicilia).

Per le situazioni che comporteranno fenomeni di mobilità territoriale connessi all'attuazione dell'inserimento nell'ambito commerciale/rete di cui al comma che precede verranno applicate le previsioni del CCNL.

Art. 8

Per quanto concerne le tematiche relative alla previdenza complementare si richiama quanto previsto nel Protocollo 3 agosto 2007 e successive modifiche e integrazioni.

Sulle ulteriori implicazioni in materia di previdenza complementare derivanti dal processo di integrazione di cui al presente accordo si rimanda all'allegato verbale.

In considerazione della complessità e dell'importanza della previdenza complementare, le Parti concordano infine che i lavori della competente Commissione Tecnica Centrale (prevista dall'art. 10 del Protocollo 18 giugno 2002, art. 10 del Protocollo 3 agosto 2007 e art.10 dell'Accordo 28 settembre 2007) proseguiranno sino al 30 maggio 2009.

Art. 9

Le Parti provvederanno ad effettuare entro febbraio 2009 e successivamente tempo per tempo una verifica sullo stato di avanzamento del processo di riorganizzazione, dei riequilibri occupazionali e dell'applicazione del presente accordo.

Qualora si dovessero verificare trasformazioni o significative modifiche rispetto al progetto originario, le Parti si incontreranno per ogni conseguente valutazione e determinazione secondo le previsioni di legge e di contratto.

Art. 10

In riferimento a quanto previsto dall'art. 10 del Protocollo 3 agosto 2007 ed all'art. 10 dell'Accordo 29 febbraio 2008, al fine di evitare impatti negativi sull'attuale occupazione nel perimetro nazionale, fermo restando l'allineamento dei perimetri, il Gruppo si impegna per la durata del Piano Triennale a non porre in essere nuovi e diversi processi di internazionalizzazione delle attività amministrativo/contabili rispetto a quelli attivati sulla base dei precedenti piani di integrazione/industriali.

Art. 11

Per quanto non disciplinato nel presente Accordo, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell'Accordo del 28 settembre 2007, negli Accordi del 18 e 29 dicembre 2007 e successive intese concernenti la gestione del processo di integrazione.

Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.

UniCredit ed Aziende del Gruppo

Verbale
sulle tematiche di previdenza complementare
derivanti dal processo di riorganizzazione
delle Banche commerciali del nuovo Gruppo UniCredit

Il giorno 4 dicembre 2008, in Milano

UniCredit e le Aziende del Gruppo, nelle persone dei Sigg. Angelo Carletta, Gianluigi Robaldo, Fabrizio Ferretti, Andrea Ceglie, Patrizia Nelva, Antonio Beraldi, Monica Magrì, Maria Eugenia Panciera, Fabrizio Rinella, Giancarla Zemiti, Paolo Giannoccoli, Silvio Lops, Valeria Ruggiero, Massimo Giovannelli, Miriam Travaglia, Bettina Corsini, Francesco Trapanese, Anna Lisa Rizza

e l'Organizzazione Sindacale FALCRI rappresentata dai Sigg. Angelo Peretti, Giuseppe Di Giacinto, Vittorio Mastroianni, Diego Turco, Giovanni Terrasi, Sergio Cacialli, Gianfranco Festa

Al fine di adeguare al nuovo assetto societario gli Statuti/Regolamenti dei diversi Fondi Pensione aziendali operanti nel nuovo Gruppo UniCredit, le Parti convengono di attivare la Commissione Tecnica Centrale al fine di predisporre tutte le necessarie correlate modifiche, con particolare riferimento a

- denominazione dei Fondi: la nuova denominazione del singolo Fondo dovrà comunque consentire una immediata identificazione dello stesso;
- procedure per la modifica degli Statuti: le procedure di approvazione, da parte aziendale, delle modifiche statutarie dovranno essere rese coerenti col mutato assetto societario del nuovo Gruppo e le modifiche saranno considerate validamente assunte in presenza del parere favorevole della Capogruppo. Le modifiche così assunte obbligheranno in ogni caso tutte le Aziende del Gruppo. Restano ferme le procedure di approvazione delle modifiche statutarie da parte degli iscritti a ciascun Fondo interessato;

da presentare alla Delegazione di Gruppo per la sottoscrizione delle relative intese.

Nella considerazione che la previdenza complementare costruisce un ambito di preminente interesse generale a valere indistintamente – al di là della pluralità delle forme pensionistiche – su tutti i dipendenti del Gruppo, a far tempo dal presente accordo i membri di nomina aziendale, previsti in ogni Statuto/Regolamento dei Fondi in parola per la composizione dei correlati organi di amministrazione e controllo, saranno designati dalla Capogruppo.

Per quanto attiene gli oneri di gestione connessi alla operatività dei Fondi citati, ove non già previsto negli Statuti/Regolamenti, gli stessi, se a carico delle aziende, saranno ripartiti tra tutte le Aziende del Gruppo in ragione delle posizioni previdenziali in essere presso ciascuna Azienda, mentre gli oneri connessi alla gestione delle prestazioni pensionistiche erogate da detti Fondi restano a carico della Capogruppo.

Dichiarazione a verbale

Con riferimento alle istanze delle OO.SS. volte alla realizzazione di un'intesa sul trasferimento collettivo delle posizioni previdenziali degli iscritti al Fondo Pensione Aperto ex CAM e dipendenti del Banco di Sicilia alla data odierna nel Fondo Pensione di Gruppo, l'Azienda dichiara la propria disponibilità ad esaminarne – fermo restando quanto previsto dall'art. 3 dell'Accordo 31 maggio 2008 in materia di previdenza complementare - le condizioni di fattibilità sotto il profilo operativo in un prossimo incontro da tenersi entro il mese di gennaio 2009.

UniCredit ed Aziende del Gruppo

Appendice 1

Condizioni economiche di esodo volontario per pensionamento diretto (riapertura in via eccezionale)

A tutti coloro che presenteranno domanda irrevocabile (secondo quanto previsto all'art. 3) di cessazione dal servizio per pensionamento è riconosciuta una somma una tantum, a titolo di adesione volontaria, nei termini di cui alla seguente prospettazione.

Al Personale che cessa dal servizio avendo maturato i requisiti per avere diritto ad accedere (cd finestra) ad un trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia INPS o Ente assimilabile, viene riconosciuto un incentivo all'esodo in unica soluzione ed a integrazione del TFR, costituito da un importo netto scaturente dall'applicazione della seguente tabella (dove per "mensilità di incentivo" si intende la mensilità calcolata secondo i criteri del preavviso definiti nel CCNL ABI):

<i>uscite nel 2009</i>	<i>età compiuta alla data di cessazione dal servizio</i>	<i>Fin</i>								
		<i>o a</i>								
		<i>57</i>								<i>6</i>
		<i>anni</i>	<i>58</i>	<i>59</i>	<i>60</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>63</i>	<i>64</i>	<i>5</i>
	<i>n° mensilità di incentivo</i>	<i>15</i>	<i>14</i>	<i>13</i>	<i>12</i>	<i>11</i>	<i>9</i>	<i>7</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
<i>uscite nel 2010/2011</i>	<i>età compiuta alla data di cessazione dal servizio</i>	<i>Fin</i>								
		<i>o a</i>								
		<i>57</i>								<i>6</i>
		<i>anni</i>	<i>58</i>	<i>59</i>	<i>60</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>63</i>	<i>64</i>	<i>5</i>
	<i>n° mensilità di incentivo</i>	<i>16</i>	<i>15</i>	<i>14</i>	<i>13</i>	<i>12</i>	<i>10</i>	<i>8</i>	<i>7</i>	<i>6</i>

Tale importo viene erogato:

- per intero nel caso di cessazione alla prima finestra utile di uscita (primo requisito tra anzianità o vecchiaia) in base alla normativa previdenziale vigente al momento della cessazione;
- al 50% nel caso di cessazione che intervenga nei sei mesi dalla prima finestra utile di uscita.

Norma Transitoria: per tutti coloro che alla data del 30 gennaio 2009 siano già in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto all'accesso alla pensione INPS o Ente assimilabile si considererà quale prima finestra utile di uscita ai fine del calcolo dell'incentivo quella del 1° aprile 2009.

Appendice 2

RICHIESTA DI ADESIONE VOLONTARIA ALL'OFFERTA DI INCENTIVAZIONE ALL'ESODO MEDIANTE PENSIONAMENTO (art. 3 Accordo 4 dicembre 2008)

Spettabile
..... S.p.A.

(Luogo), (gg./mese)/....

Il/La sottoscritto/a....., matr.
.....,

con la presente

- rassegna le proprie dimissioni da codesta Azienda, in adesione al piano straordinario di incentivazione al pensionamento diretto di cui all'Accordo del 4 dicembre 2008,
- e indica quale ultimo giorno di servizio quello del(ultimo del mese).

Qualora con specifici interventi di legge vengano introdotte modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO, ferma restando l'adesione già espressa, il sottoscritto si riserva di indicare un'eventuale nuova data di uscita e sulla base di essa fruire delle condizioni economiche di incentivazione di cui all'Appendice 1 dell'Accordo 4 dicembre 2008.

Firma